

b) L'assistenza sanitaria

È opportuno rilevare che le persone sotto protezione hanno la possibilità di accedere alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, come tutti i cittadini, mediante la tessera sanitaria con eventuali generalità di copertura, fornita loro dal Servizio Centrale di Protezione.

Vi sono tuttavia situazioni in cui tale accesso non è possibile per motivi di sicurezza. In questi casi le prestazioni sanitarie vengono effettuate direttamente dal personale medico in forza al Servizio Centrale di Protezione, oppure in regime privato con autorizzazione al rimborso.

L'Ufficio Sanitario del Servizio Centrale di Protezione, costituito da due medici e da personale di supporto, in questo semestre ha svolto, come di consueto, un'intensa attività di sostegno alla popolazione protetta, che si è concretizzata nella trattazione di **1621** istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche.

Inoltre, presso la sede di Roma, sono state effettuate **7** visite ambulatoriali, aventi sia carattere clinico che medico-legale. Come previsto dalla prassi applicativa, infatti, il personale medico di questo Ufficio viene interpellato su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per esprimere pareri circa la compatibilità carceraria dei collaboratori e/o l'idoneità a comparire in giudizio.

Sempre a cura dell'Ufficio Sanitario, sono state effettuate le conversioni delle cartelle cliniche, necessarie alla prosecuzione delle cure in regime di protezione o in previsione della fuoriuscita dal programma, nonché della documentazione vaccinale riguardante i minori inseriti nel circuito tutorio.

c) L'assistenza psicologica

L'esperienza maturata nel corso degli anni ha evidenziato l'opportunità di diversificare le attività di assistenza sanitaria e psicologica mediante la creazione di un'apposita sezione, presso il Servizio Centrale di Protezione, costituita da tre Direttori Tecnici Psicologi ed altro personale di supporto

che, nel semestre in esame, ha proseguito ed implementato il lavoro e l'attività organizzata nei semestri precedenti.

L'Ufficio Assistenza Psicologica, nel semestre in esame, ha svolto un'intensa attività di assistenza e sostegno rivolta a testimoni, collaboratori di giustizia ed ai loro familiari, effettuando incontri e colloqui con la popolazione protetta sia presso le due sedi di Roma che nel corso di varie missioni sul territorio nazionale, finalizzati all'individuazione ed all'analisi delle effettive problematiche ed indirizzarne le soluzioni più adeguate.

Nel periodo luglio-dicembre 2010 gli psicologi, nel corso delle 18 missioni svoltesi nel territorio nazionale, hanno incontrato 7 testimoni, 13 collaboratori, 39 familiari e 24 minori. Presso le sedi di Roma sono stati effettuati colloqui con 6 testimoni, 9 collaboratori, 27 familiari 12 minori.

In modo particolare gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione sono intervenuti direttamente nelle situazioni emergenziali che hanno riguardato testimoni, collaboratori e loro familiari, fornendo un intervento specialistico mirato alle problematiche psicologiche. Tali attività hanno richiesto interventi diretti alla valutazione ed all'analisi del caso specifico, sia per orientare le successive attività di assistenza sia per affrontare i disagi connessi alle caratteristiche della vita sotto protezione.

Per quanto riguarda i minori è proseguita l'analisi ed il monitoraggio delle problematiche specifiche che emergono in questa delicata fascia di popolazione protetta. Le osservazioni effettuate sono descritte nel successivo paragrafo *d*).

Contemporaneamente si è cercato di dare maggiore impulso agli incontri, ai contatti ed ai rapporti di collaborazione con varie figure professionali operanti presso strutture pubbliche e convenzionate, del settore sanitario ed assistenziale, al fine di coordinare ed ottimizzare le attività di terapia, sostegno ed assistenza per la popolazione protetta, garantendo una continuità terapeutica a seguito dei trasferimenti dei nuclei in protezione, attraverso una "rete" di contatti e rapporti con gli specialisti e le strutture di riferimento. Tale rete permette di avvalersi della collaborazione di qualificati specialisti in modo da favorire una completa e

capillare assistenza psicologica, ottimizzando le risorse disponibili a livello locale.

Nel periodo in esame sono stati effettuati 24 incontri con varie figure professionali del settore sanitario ed assistenziale e con i responsabili dei servizi e delle strutture pubbliche. Inoltre, per l'avvio ed il monitoraggio delle attività terapeutiche sono stati effettuati circa 220 contatti con tutte le figure professionali, pubbliche e private, coinvolte nelle attività di assistenza alla popolazione protetta.


Un'ulteriore attività svolta da parte dell'Ufficio ha riguardato la selezione del personale della Polizia di Stato; nel semestre sono stati sottoposti a selezione e valutati 7 candidati per l'accesso al Servizio Centrale di Protezione o ai Nuclei Operativi di Protezione.

L'Ufficio, nel secondo semestre del 2010, ha dato particolare impulso all'attività di formazione del personale, in ambito psicologico e di ricerca. A tal proposito è stato realizzato un approfondito e considerevole programma didattico, rivolto al personale del Servizio Centrale di Protezione, dei Nuclei Operativi di Protezione e degli Organi di Polizia Territoriale, su tematiche specifiche attinenti l'assistenza psicologica ed argomenti relativi ad aspetti psicologici di particolare interesse per le competenze richieste agli operatori nella gestione della popolazione protetta. Le tematiche ed i corsi effettuati sono specificati nel Capitolo 5.

Inoltre, l'attività di studio e ricerca per la "Elaborazione e stesura del Profilo Professionale e Psicoattitudinale dell'operatore S.C.P. e N.O.P.", avviata nel semestre precedente, è proseguita per verificare e confermare le dimensioni psicologiche e le caratteristiche individuali necessarie per poter assolvere efficacemente le peculiari attività lavorative dell'operatore della protezione. Lo studio ha permesso di confermare l'utilità della guida operativa elaborata per l'attività di selezione del personale della Polizia di Stato da destinare al Servizio Centrale di Protezione ed ai suoi Nuclei periferici.


d) I minori

Come già osservato in precedenza, analizzando le fasce d'età in cui si suddivide la popolazione protetta, i minorenni costituiscono il gruppo numericamente più rilevante. Alla data del 31.12.2010 risultavano complessivamente **1748** minori sotto tutela, di cui **1629** familiari di collaboratori ed i restanti **119** di testimoni. A questi bisogna aggiungere un titolare di programma in qualità di testimone.




Nella fascia d'età tra 0 e 5 anni risultano compresi **465** bambini, di cui 428 familiari di collaboratori e 37 di testimoni; tra 6 e 10 anni si rilevano **479** minori, di cui 453 familiari di collaboratori e 26 di testimoni; tra 11 e 15 anni vi sono **523** ragazzi, di cui 488 familiari di collaboratori e 35 di

testimoni; infine, **281** elementi, di cui 260 familiari di collaboratori e 21 di testimoni, hanno un'età compresa tra 16 e 18 anni.



La ripartizione evidenzia come la maggior parte della popolazione minorenni sia in età scolare, complessivamente **1002** unità, con tutte le problematiche di inserimento sociale che ciò comporta.

Il Servizio Centrale di Protezione pone particolare attenzione affinché i ragazzi abbiano la possibilità accedere all'istruzione di ogni ordine e grado anche in località protetta. Nel semestre in esame sono state effettuate 86 nuove iscrizioni alle scuole materne, 177 alle elementari, 154 alle medie inferiori, 92 alle superiori e 7 immatricolazioni presso Università (vedi grafico alla pagina seguente).



Inoltre, da parte degli psicologi del Servizio Centrale di Protezione viene posta un'attenzione sempre crescente alle problematiche di ordine psicologico subite da quanti rientrano in questa delicata fascia di popolazione. L'esperienza ha messo in evidenza una serie di reazioni, sulle quali stanno intervenendo gli stessi psicologi del Servizio in diretta collaborazione con gli specialisti del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture private: nei bambini sono stati riscontrati problemi di socializzazione, chiusura e problemi comportamentali; tra gli adolescenti sono stati osservati problemi di socializzazione, rifiuto dei genitori e della situazione, abbandoni scolastici, introversione, oppositività-aggressività, devianza, fughe e gravidanze precoci.

Va precisato che tali reazioni non hanno valore statistico, in quanto non costituiscono il risultato di una ricerca sistematica ma sono semplicemente il frutto di anni di osservazione sul campo.

e) Il reinserimento socio-lavorativo

Il reinserimento sociale di collaboratori e testimoni costituisce da sempre uno degli aspetti più problematici dell'intero sistema della protezione. Esso comporta, infatti, il passaggio dalla fase di assistenza

economica da parte delle istituzioni a quella della piena autonomia socio-lavorativa. Si tratta di un'evoluzione complessa, ma necessaria, in quanto il legislatore ha espressamente stabilito la natura transitoria del programma di protezione, nel quale coesistono, come si è visto, la sicurezza, l'assistenza e il reinserimento sociale.

Il problema si delinea in maniera differente in base al profilo del titolare del programma di protezione: per i collaboratori di giustizia il reinserimento passa dalla rescissione dei legami con il proprio passato criminale all'avviamento di attività lecite; per i testimoni esso va affrontato in termini di ripristino delle condizioni di vita antecedenti all'ingresso nel programma di protezione.

È noto che l'ordinamento attuale non prevede canali preferenziali di avviamento al lavoro per le persone sottoposte a misure di protezione. L'impegno profuso in questo senso da parte del Servizio Centrale di Protezione si è dunque incentrato sull'agevolazione dell'inserimento lavorativo delle persone protette, attraverso l'individuazione delle occasioni favorevoli nel territorio e la riduzione dei tempi burocratici, mediante la predisposizione della documentazione necessaria.

Nel semestre in esame 8 collaboratori di giustizia e 25 familiari hanno trovato impiego, prevalentemente nei settori alimentare, del commercio e del turismo, in relazione alla scolarità e ai titoli posseduti.

Nel medesimo periodo il Servizio Centrale di Protezione ha preso i necessari accordi per il trasferimento presso altra sede lavorativa di 2 soggetti. È il caso di ricordare che tale strumento, come il collocamento del lavoratore in aspettativa, è previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 13/5/2005, n. 138 (uno dei Regolamenti di attuazione introdotti dalla legge 45/2001). Inoltre, 5 persone sono state iscritte a corsi di formazione professionale, per ottenere attestati da utilizzare sul mercato del lavoro.

Il documento di copertura crea problemi pratici per l'accesso al lavoro, non potendo essere utilizzati, ad esempio, per aprire un conto corrente per l'accredito degli emolumenti economici e per la comunicazione del domicilio per le visite mediche fiscali.

Per superare tali difficoltà alcuni collaboratori sono stati autorizzati a lavorare con le generalità reali, dopo aver accertato la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

Un consolidato strumento di reinserimento socio-economico è costituito dalla capitalizzazione delle misure di assistenza. Esso trova riconoscimento normativo nell'art. 10, comma 15, del Regolamento sulle speciali misure di protezione, approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161.

Le capitalizzazioni hanno consentito a numerosi collaboratori e testimoni di uscire dal programma di protezione, mantenendo le misure di sicurezza per gli impegni di giustizia ed hanno permesso loro di porre le basi per il raggiungimento dell'autonomia economica.

Le capitalizzazioni vengono adottate dopo aver acquisito il consenso degli interessati ed i pareri favorevoli delle Autorità Giudiziarie proponenti. Esse non hanno finalità di mera liquidazione né, tantomeno, di compenso, bensì di stimolo all'avvio di attività lavorative, in quanto l'erogazione avviene solo in seguito alla presentazione, da parte degli interessati, di concreti e documentati progetti lavorativi.

Nel secondo semestre del 2010, la capitalizzazione è stata disposta dalla Commissione Centrale in favore di un collaboratore di giustizia ed un testimone, oltre ad un nucleo familiare inserito nei programmi di protezione.

CAPITOLO III

LE VIOLAZIONI, LE REVOCHE DEI PROGRAMMI ED I RICORSI AMMINISTRATIVI

Alla base del sistema tutorio si pone il rispetto di norme comportamentali volte a garantire l'incolumità e la riservatezza dei beneficiari delle speciali misure di protezione.

E' necessario, altresì, evitare il rientro nel circuito criminale dei collaboratori di giustizia, che vanificherebbe il processo di reinserimento nella società, cui è finalizzato il programma.


Le persone sottoposte a programma di protezione vengono preventivamente informate degli obblighi che dovranno rispettare e contestualmente invitate ad accettare le clausole del programma, per essere resi edotti che le violazioni potranno avere, come ultima conseguenza, la revoca delle misure.

Nel secondo semestre del 2010, il Servizio Centrale di Protezione ha segnalato alla Commissione Centrale **52** violazioni. Tra di esse, **7** consistevano in reati e **45** in infrazioni delle regole di riservatezza (disvelamento della località protetta, rifiuto immotivato del trasferimento disposto per motivi di sicurezza). I reati più frequenti sono evasione dalla detenzione domiciliare, minacce e lesioni, spaccio di stupefacenti, furto ed estorsione.

L'attività sanzionatoria della Commissione Centrale si è concretizzata, nel semestre in esame, nella revoca di **5** programmi di protezione per collaboratori di giustizia e loro familiari. Per i testimoni non sono stati adottati provvedimenti in tal senso.

Va precisato che la revoca non sempre è riferita a violazioni commesse nel medesimo semestre in cui viene adottato il relativo provvedimento. Infatti, la normativa di settore prevede l'acquisizione, nel corso dell'istruttoria che precede la revoca, dei pareri dell'Autorità giudiziaria che ha formulato la proposta e della Direzione Nazionale

Antimafia, pur non essendo vincolanti ai fini della decisione della Commissione.



Va segnalato che la revoca viene adottata con provvedimento motivato, notificato all'interessato il quale, entro 60 giorni, può presentare ricorso al giudice amministrativo. Nel semestre in esame sono stati proposti **23** ricorsi al T.A.R.

La legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali n. 1034/1971 ha regolamentato per la prima volta la materia amministrativa e la successiva rivisitazione è stata concepita con la legge n. 205/2000 che, a distanza di un trentennio, ha riorganizzato la giustizia amministrativa.

In attuazione della delega conferita, nel giugno del 2009, per il riordino e lo snellimento del processo amministrativo, è stato emanato il Decreto legislativo 02.07.2010 n. 104 recante il nuovo Codice del processo amministrativo, il cui testo ordina e recepisce i principi frutto dell'elaborazione giurisprudenziale.

In precedenza la semplice presentazione del ricorso amministrativo, avverso la delibera della Commissione Centrale ex art. 10 legge n. 82/91, comportava la sospensione automatica del provvedimento sino alla decisione di merito o dell'istanza cautelare, qualora richiesta.

- l'art. 10 della legge 82/1991, che al comma 2° *septies* dispone: “nel termine entro il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale (60 giorni) ed in pendenza del medesimo provvedimento di cui al comma 2° rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito”.

Il legislatore *medio tempore* ha approvato la Legge 13.08.2010 n. 136 prevedendo all'art. 14: l'art. 10 della L. 15.03.1991, n. 82, comma 2 *septies* è sostituito dal seguente:

- “Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 21 della legge 06.12.1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regolamento di cui al regio decreto 17.08.1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2 *septies* rimane sospeso”.

Alla luce di tale disposizione, il provvedimento della Commissione Centrale rimane sospeso soltanto nelle more dei termini di presentazione del ricorso (i previsti 60 giorni) e della eventuale decisione cautelare del giudice (ove richiesta) e non anche, come in precedenza, nelle more della decisione di merito.

Il Decreto Legislativo n. 104/2010 (RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO) abroga espressamente l'articolo 10, commi 2 *sexies*, 2 *septies* del Decreto Legge 15.01.1991 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15.03.1991 n.82.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che nell'apparente contrasto deve darsi prevalenza all'art. 14 della legge n. 136/2010 attesa la posteriorità e la specialità della stessa.

Pertanto, in atto, la norma applicabile risulta essere l'articolo 10 comma 2 *septies* della legge n. 82/1991 così come modificato dalla legge 136/2010.

CAPITOLO IV

I TESTIMONI

La riforma della normativa in materia di protezione ha introdotto la differenziazione tra lo status di collaboratore di giustizia e quello di testimone dando, in questo modo, particolare rilievo alla posizione di chi, esponendosi a gravi rischi personali, ha operato una scelta di alto valore civile come quella di testimoniare.

In base a tale disciplina il testimone è colui che, rispetto ai delitti che denuncia, riveste esclusivamente il ruolo di persona offesa o informata sui fatti e, contestualmente, non deve essere soggetto a misure di prevenzione.

Dal punto di vista dell'assistenza, le disposizioni riguardanti i testimoni prevedono misure di mantenimento dello *standard* socio-economico anteriore all'ingresso nel programma ed interventi di carattere finanziario per garantire un proficuo reinserimento nella vita quotidiana, che si concretizzano nel reperimento di alloggi adeguati e nell'erogazione, oltre all'assegno mensile, di contributi economici straordinari per esigenze varie (spese di prima sistemazione, acquisto di vestiario, traslochi, cure odontoiatriche, iscrizioni scolastiche, vacanze, ecc.).

Qualora sussistano le condizioni di sicurezza, per i testimoni è prevista la possibilità di usufruire delle misure di protezione in località d'origine. In tal modo si evitano i disagi del trasferimento in località protetta, dell'abbandono della propria abitazione e dell'attività lavorativa. Alla data del 31.12.2010 risultavano **83** testimoni, di cui **26** beneficiavano della protezione in località d'origine.

Quando, tuttavia, si rende necessario il trasferimento, il legislatore ha inteso agevolare nei limiti del possibile il mantenimento del posto di lavoro. Per i dipendenti pubblici è previsto il collocamento in aspettativa retribuita, mentre i dipendenti privati possono richiedere il rimborso dei contributi volontari versati per tutto il periodo in cui non hanno potuto svolgere attività lavorativa. Inoltre i testimoni hanno diritto alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione della propria attività.

Sempre nell'ottica del reinserimento sociale, è in vigore una convenzione sottoscritta tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ed un Istituto di Credito, che consente ai testimoni di accedere a forme di finanziamento con tassi agevolati, per l'acquisto di immobili o per l'avvio di attività economiche.

Un'ulteriore forma di sostegno economico è costituita dall'accertamento del grado di invalidità subito dai testimoni a seguito dell'inserimento nei programmi di protezione. In base agli accordi sottoscritti tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è possibile, attraverso il Servizio di Consulenza in campo sanitario, medico-legale dell'I.N.P.S., determinare somme a titolo di ristoro inerente ai soggetti inseriti nel sistema tutorio.

La capitalizzazione per i testimoni può consistere in una somma di denaro corrispondente fino ad un massimo di 10 anni di assegni mensili e si è dimostrata lo strumento migliore per agevolare il reinserimento nella società. Nel semestre in esame è stata disposta la capitalizzazione per **un** testimone, mentre **un** altro testimone ha percepito un anticipo sulla capitalizzazione.

Si è riscontrato che l'elargizione di somme di denaro non è sufficiente ad alleviare il disagio in cui si vengono a trovare i testimoni. E' opportuno intensificare l'attività di sostegno psicologico per tutto il periodo di durata del programma di protezione, al fine di valutare accuratamente le personalità dei soggetti interessati e di individuare le opportune soluzioni in base alle capacità di adattamento alle nuove situazioni.

Conseguentemente, l'obiettivo primario nella gestione dei testimoni è quello di evitare che gli stessi abbiano la sensazione che la loro scelta si traduca in una sorta di penalizzazione della vita di relazione.

CAPITOLO 5

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La delicatezza e la complessità delle situazioni inerenti la popolazione protetta hanno messo in evidenza la necessità di curare in modo particolare la formazione del personale che si trova a gestire tale categoria di soggetti.

Secondo la prassi i tutelati, una volta collocati dal Servizio Centrale di Protezione in località protetta, vengono affidati alle cure delle Forze di Polizia Territoriale ed alle unità periferiche di protezione.

Per questo motivo le iniziative volte a migliorare la professionalità degli operatori di questo settore sono destinate in egual misura sia ai dipendenti del Servizio Centrale di Protezione e delle sue Unità periferiche, che agli organi di Polizia Territoriale.

In particolare, dal 13 al 17 settembre 2010, presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia di Roma, si è svolto il 2° Corso per Funzionari e Ufficiali del S.C.P. e N.O.P. *“Aspetti psicologici e relazionali nella gestione della popolazione protetta”*.

Inoltre, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto, ha avuto luogo il *“2° Corso di aggiornamento per il personale delle Forze di Polizia con funzione di referente territoriale per i testimoni ed i collaboratori di giustizia”*, articolato in due cicli svoltisi nei mesi di ottobre e novembre 2010.

CONCLUSIONI

L'obiettivo primario della normativa che regola il sistema di protezione è quello di favorire la crescita del fenomeno della collaborazione per meglio contrastare la criminalità organizzata. In tale ottica, i dati rilevati nel periodo in esame dimostrano che il sistema tutorio è in continua espansione, sia considerando la popolazione protetta nella sua totalità che osservando singolarmente le voci che la compongono (collaboratori, testimoni, familiari).

La Camorra si è confermata la principale organizzazione criminale di provenienza dei collaboratori di giustizia, mentre fra testimoni è la 'ndrangheta a detenere il primato.

La crescita di un numero così ingente di persone protette ha reso sempre più emergenziali le problematiche di gestione sia per quanto concerne l'incolumità personale che per gli aspetti legati all'assistenza economica.

I servizi di scorta di collaboratori e testimoni per l'espletamento degli impegni di giustizia rappresentano un momento in cui la sicurezza personale dei soggetti interessati è posta al massimo livello di rischio. Pertanto, in questo semestre, laddove è stato possibile si è fatto ricorso sempre maggiore alla videoconferenza.

Un'ulteriore misura di sicurezza è l'attribuzione della documentazione di copertura.

Quanto al problema dei costi dell'intero sistema corre obbligo evidenziare che in tale semestre si è avvertita la mancanza di copertura finanziaria per fare fronte alle spese di gestione ordinaria (come ad esempio al pagamento dei canoni di locazione degli immobili ed all'erogazione delle capitalizzazioni ai soggetti che fuoriescono dal programma di protezione).

E' stata sempre affrontata con la massima e puntuale attenzione la gestione dei testimoni di giustizia. Tutte le iniziative messe in atto a seguito della riforma normativa del 2001 hanno portato a miglioramenti

significativi nel trattamento di tali soggetti, al fine di ripristinare le effettive condizioni di vita anteriori all'ingresso nel programma di protezione.

Il sistema può presentare qualche lacuna su cui è necessario focalizzare l'attenzione. Va curata maggiormente la fase del reinserimento sociale che si concretizza con l'avvio di attività lavorative in località protetta, fornendo agli interessati un'assistenza specializzata che coinvolga varie figure professionali (avvocati, commercialisti, consulenti finanziari). Per i testimoni che scelgono di restare in località di origine sarebbe utile prevedere agevolazioni che consentano il proseguimento delle attività imprenditoriali, osservati i necessari requisiti di sicurezza.

Nell'ottica del miglioramento della gestione della popolazione protetta è doveroso sottolineare che nel corso di questo semestre è stato dato maggiore impulso all'opera di sensibilizzazione e formazione professionale degli operatori del Servizio Centrale di Protezione e delle Forze Territoriali di Polizia.

In sintesi, i dati analizzati nella presente relazione dimostrano come il sistema di protezione sia tuttora uno strumento necessario nella lotta alla criminalità organizzata, grazie al congiunto e coordinato impegno di tutte le componenti istituzionali a vario titolo coinvolte.

Da ultimo non può sottacersi il grave stato economico finanziario in cui versa il Paese: si auspica che le Autorità preposte possano disporre maggiori finanziamenti per il sistema della protezione.